

Legge federale concernente l'organizzazione dell'impresa d'armamento della Confederazione

(legge concernente l'impresa d'armamento, LIAC)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 60 capoverso 1 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina:

- a. lo scopo e l'organizzazione dell'impresa d'armamento della Confederazione;
- b. la gestione dell'impresa e delle società da essa controllate per mezzo degli obiettivi strategici.

Art. 2 Forma giuridica e azionariato

¹ La forma giuridica dell'impresa è quella di una società anonima disciplinata da una legge speciale.

² La Confederazione è azionista unica.

Art. 3 Ditta commerciale e iscrizione nel registro di commercio

¹ La ditta commerciale dell'impresa è stabilita negli statuti.

² L'impresa è iscritta nel registro di commercio.

Art. 4 Diritto applicabile

Se la presente legge non dispone altrimenti, all'impresa si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)³ sulla società anonima.

¹ RS 101

² FF ...

³ RS 220

Sezione 2: Scopo, prestazioni e partecipazioni

Art. 5 Scopo dell'impresa

¹ Lo scopo dell'impresa consiste nel contribuire a garantire con prodotti e prestazioni di servizi l'equipaggiamento dell'esercito.

² L'impresa può concludere qualsiasi tipo di negozio giuridico atto a raggiungere lo scopo dell'impresa, in particolare:

- a. acquistare e alienare fondi;
- b. costituire società, assumere o alienare partecipazioni relative a queste società e collaborare sotto altra forma con terzi;
- c. prendere in prestito e investire capitali sul mercato finanziario e monetario.

Art. 6 Fornitura di prestazioni

¹ L'impresa fornisce prestazioni a favore del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. Può fornirle essa stessa oppure per il tramite di società da essa controllate o a cui partecipa in maniera sostanziale.

² L'impresa e le società da essa controllate possono fornire prestazioni a favore di altri organi della Confederazione nonché a terzi nella misura in cui le prestazioni:

- a. siano strettamente correlate allo scopo dell'impresa;
- b. non pregiudichino il raggiungimento dello scopo dell'impresa;
- c. sotto il profilo economico-aziendale siano vantaggiose per il raggiungimento dello scopo dell'impresa; e
- d. non richiedano considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

³ Le prestazioni sono fornite secondo i principi dell'efficacia e dell'economicità.

⁴ Le prestazioni secondo il capoverso 1 sono fornite in linea di principio in Svizzera. In via eccezionale possono essere fornite all'estero, purché ciò sia opportuno nell'ambito di una cooperazione transfrontaliera per motivi di politica di sicurezza o degli armamenti.

Art. 7 Partecipazioni e collaborazione

¹ Se l'impresa o una società da essa controllata fonda una società, partecipa a una tale società, aliena una partecipazione oppure instaura una collaborazione con terzi di notevole portata imprenditoriale o politica, consulta in via preliminare il Consiglio federale.

² Ai fini della tutela degli interessi di sicurezza nazionali, il Consiglio federale può vietare o vincolare a condizioni l'attività pianificata.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 8 Organi

¹ Gli organi dell'impresa sono:

- a. l'assemblea generale;
- b. il consiglio d'amministrazione;
- c. la direzione;
- d. l'ufficio di revisione.

² Chi è membro del consiglio d'amministrazione, non può essere allo stesso tempo membro della direzione.

Art. 9 Direzione

La direzione gestisce l'impresa secondo il regolamento organizzativo.

Art. 10 Relazioni d'interesse

¹ Chi si candida come membro del consiglio d'amministrazione o della direzione dichiara le proprie relazioni d'interesse.

² Le modifiche delle relazioni d'interesse sono comunicate immediatamente al consiglio d'amministrazione. Quest'ultimo informa il Consiglio federale.

Art. 11 Ufficio di revisione

¹ L'assemblea generale designa l'ufficio di revisione. Quest'ultimo deve essere un'impresa che sottostà alla sorveglianza statale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005⁴ sui revisori.

² L'impresa deve far verificare dall'ufficio di revisione mediante revisione ordinaria il suo conto annuale ed eventualmente il suo conto di gruppo.

³ Il Consiglio federale può incaricare l'ufficio di revisione di accertare determinati fatti riguardanti il finanziamento, il rendiconto e la gestione aziendale.

Sezione 4: Gestione

Art. 12 Strategia del proprietario

¹ Il Consiglio federale definisce in linea di principio ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell'impresa e delle società da essa controllate.

² Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici nell'impresa e nelle società da essa controllate.

⁴ RS 221.302

Art. 13 Rapporti e informazione

¹ Il consiglio d'amministrazione dell'impresa riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al raggiungimento degli obiettivi strategici.

² Informa il Consiglio federale in modo tempestivo in merito a eventi e progetti con una notevole portata imprenditoriale o politica o che potrebbero pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi strategici.

Art. 14 Concessione della consultazione

Il consiglio d'amministrazione dell'impresa deve concedere al Consiglio federale la consultazione della documentazione aziendale dell'impresa e delle società da essa controllate e mettergli a disposizione informazioni se ciò è necessario per la verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici o la valutazione degli eventi o dei progetti secondo l'articolo 13 capoverso 2.

Art. 15 Colloqui con il proprietario

¹ Il proprietario tiene colloqui regolari con la direzione dell'impresa in particolare in merito a:

- a. il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici, in particolare quando è prevedibile che non potranno essere raggiunti;
- b. le circostanze di notevole portata imprenditoriale o politica;
- c. i temi e le sfide attuali.

Art. 16 Istruzioni

Il Consiglio federale può impartire istruzioni al consiglio d'amministrazione dell'impresa per la tutela degli interessi di sicurezza nazionali.

Sezione 5: Personale

Art. 17 Rapporti d'impiego e obblighi particolari del personale soggetto all'obbligo di prestare servizio militare

¹ Il personale dell'impresa e delle società da essa controllate è assunto secondo il diritto privato.

² L'impresa negozia con le associazioni del personale la conclusione di un contratto collettivo di lavoro, che comprende il personale dell'impresa e delle società da essa controllate.

³ Nel contratto di lavoro può essere ordinata al personale non soggetto all'obbligo di prestare servizio militare un'assegnazione all'esercito ai sensi dell'articolo 65c della legge militare del 3 febbraio 1995⁵.

⁵ RS 510.10

⁴ Il personale soggetto all'obbligo di prestare servizio militare indispensabile per la fornitura operativa di prestazioni dell'impresa o delle società da essa controllate in situazioni particolari o straordinarie, può essere trasferito in formazioni che, in queste situazioni, sono a disposizione dell'impresa o delle società da essa controllate.

Art. 18 Servizio di segnalazione

¹ L'impresa gestisce un servizio per la ricezione di segnalazioni riguardanti irregolarità o comportamenti scorretti all'interno dell'impresa o delle società da essa controllate.

Art. 19 Protezione della posizione professionale

Chi in buona fede effettua una segnalazione o sporge denuncia in merito a irregolarità o comportamenti scorretti constatati nell'ambito della propria attività o chi depone in qualità di testimone in un procedimento connesso a tale segnalazione o denuncia, non deve per questo essere penalizzato sul piano professionale.

Art. 20 Stipendio dei quadri

L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000⁶ sul personale federale si applica per analogia ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione dell'impresa.

Sezione 6: Imposizione

Art. 21

L'impresa è equiparata alle società di capitali private per quanto riguarda l'imposizione.

Sezione 7: Rapporti giuridici e responsabilità

Art. 22

¹ I rapporti giuridici dell'impresa sono retti dalle disposizioni del diritto privato. In casi motivati la Confederazione può concludere con l'impresa contratti di diritto pubblico.

² La responsabilità dell'impresa, dei suoi organi e del suo personale è retta dalle disposizioni del diritto privato. La legge del 14 marzo 1958⁷ sulla responsabilità non è applicabile.

⁶ RS 172.220.1

⁷ RS 170.32

Sezione 8: Finanziamento e dotazione di capitale

Art. 23

¹ L'impresa e le società da essa controllate si finanziano tramite la propria attività aziendale.

² La Confederazione assicura un'adeguata dotazione di capitale dell'impresa.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge federale del 10 ottobre 1997⁸ concernente le imprese d'armamento della Confederazione è abrogata.

Art. 25 Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. legge militare del 3 febbraio 1995⁹:

Art. 65c rubrica e cpv. 1

Impiego di impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione e dell'impresa d'armamento della Confederazione nonché delle società da essa controllate

¹ Il DDPS può ordinare l'impiego militare di impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione, dell'impresa d'armamento della Confederazione nonché delle società da essa controllate che forniscono prestazioni indispensabili a un impiego dell'esercito.

2. legge del 25 settembre 1952¹⁰ sulle indennità di perdita di guadagno:

Art. 1a cpv. 1, frase introduttiva

¹ Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati:

- a. gli impiegati dell'impresa di armamento della Confederazione e delle società da essa controllate, nella misura in cui eseguono lavori basati su contratti di lavoro nell'ambito di servizi militari;
- b. gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni:
 1. il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato,
 2. che prestano servizio militare a titolo volontario, o

⁸ RU 1998 1202; 2001 1582; 2011 5859

⁹ RS 510.10

¹⁰ RS 834.1

3. che prestano servizio nell'amministrazione militare.

Art. 26 Trasformazione della forma giuridica

¹ La RUAG MRO Holding SA (CHE-496.749.012) viene trasformata in una società anonima di diritto pubblico. I suoi rapporti giuridici e la sua capacità giuridica in quanto persona giuridica non ne risultano modificati.

² Il Consiglio federale stabilisce la data della trasformazione.

³ Delibera in merito agli statuti adeguati alla presente legge. Il consiglio d'amministrazione è competente per la loro preparazione.

⁴ La trasformazione e le iscrizioni nei registri sono esenti da tasse ed emolumenti.

⁵ La legge del 3 ottobre 2003¹¹ sulla fusione non è applicabile in relazione alla trasformazione.

⁶ Il Consiglio federale adotta tutti i provvedimenti necessari in relazione alla trasformazione.

Art. 27 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

¹¹ RS 221.301